

**Fallimento - Accordi di ristrutturazione - Crediti contestati - Incidenza sulle maggioranze - Esclusione - Accantonamento - Non necessità - Eventuale obbligo di pagamento integrale - Sussiste - Incidenza su validità ed efficacia dell'accordo - Esclusione.**

*Nell'accordo di ristrutturazione (sia nella fase cautelare che in quella dell'omologazione) non deve essere disposto accantonamento per il credito contestato (che non va conteggiato nelle percentuali di legge), in quanto tale credito, se ed in quanto verrà accertato, dovrà essere pagato al 100% al di fuori dello stesso accordo, il quale non è destinato a perdere efficacia per questo solo motivo.*

#### **TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto	Presidente
dott. Antonio Picardi	Giudice
dott. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

visto il ricorso ex art. 182bis, co.6, l.f. per ottenere il divieto anticipato di azioni cautelari ed esecutive e di costituire garanzie sui beni del proponente presentato il 18.3.2013 dal rappresentante ad acta della società **Immobiliare T51 srl** con sede in Torri di Quartesolo (VI) via Pola n. 30, in forza di delibera del CdA dell'8.3.2013, con la difesa dell'avv. Mario Migliorini di Padova, con domicilio eletto presso lo Studio della dr.ssa Anna Bonfiglio di Vicenza (come da mandato in calce al ricorso);

- vista l'attestazione della proponente secondo

cui sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;

- vista l'attestazione del dr. Umberto Lago, rilasciata in data 18.3.2013, secondo cui l'accordo è idoneo a garantire il pagamento dei creditori rimasti ad esso estranei;

- rilevato che l'istanza di sospensione è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 21.3.2013;

- ritenuta la completezza della documentazione in atti;

- sentite le parti all'udienza del 2.5.2013;

- visto l'atto di intervento di Edilsoffitti srl;

- letta la memoria della ricorrente del 7.5.2013;

- ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per pervenire ad un concreto accordo di ristrutturazione (trattative in corso con creditori rappresentanti il 60% dei crediti e pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo) secondo le attestazioni agli atti, che non risultano contraddette da elementi in contrario;

- ritenuto che il credito di Edilsoffitti srl, in liquidazione (che è intervenuta in questa fase per far presente che il suo credito non è stato fatto oggetto di trattativa, né è stato incluso tra i crediti estranei all'accordo), non sia stato ancora accertato (in quanto pende giudizio di merito), e pertanto non se ne debba

tenere conto in questa fase prettamente cautelare, né nella successiva fase di omologazione, per il fatto che l'attestazione non ne prevede il pagamento al 100%, di conseguenza non soffermandosi sull'idoneità dell'impresa ad assicurarne l'integrale pagamento, in quanto credito estraneo all'accordo;

- ritenuto, altresì, che non debba essere disposto accantonamento, in quanto tale credito, se ed in quanto verrà accertato, dovrà essere pagato al 100% al di fuori dello stesso accordo, il quale non è destinato a perdere efficacia per questo solo motivo, posto che lo scopo dell'accordo di ristrutturazione è l'uscita dalla crisi, consentendo il recupero di liquidità, e senza influire sulla prosecuzione dell'attività dell'impresa, la quale, pertanto, dovrà essere in grado di far fronte a tutte le eventuali sopravvenienze passive, ivi compreso il debito di cui si tratta;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 161 e 182*bis*, co. 6 e 7, L.F.;

**dispone** il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o azioni esecutive e di acquisire titoli di prelazione non concordati, con riferimento al patrimonio della società **Immobiliare T51 srl** con sede in Torri di Quartesolo (VI) via Pola n. 30 (**P.Iva 05681430962**);

**assegna** il termine di 60 gg. per provvedere al deposito

dell'accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista di cui al primo comma dell'art. 182bis l.f.

**ordina** che il decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese;

Vicenza, 17.5.2013.

Il Presidente

IL CASO.it